

▶ [Cassazione Sentenza n.15440/2016](#)

Si configura il reato di oltraggio quando l'offesa può essere ascoltata da altri

È sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale «possano essere udite dai presenti» perché scatti il reato di oltraggio. Infatti, il bene giuridico fondamentale tutelato dall'articolo 341-bis del codice penale è il buon andamento della pubblica amministrazione, per cui «già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo - mentre compie un atto del suo ufficio - perché gli fa avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione della quale fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 15440, depositata ieri, confermando la condanna per «minaccia grave» e «oltraggio» ai danni di un agente da parte di un extracomunitario.

La vicenda

L'uomo di origine marocchina aveva aggredito verbalmente un appuntato della Guardia di Finanza che, dopo essersi qualificato, lo aveva invitato a smettere di molestare le persone che sostavano fuori dal bar da cui era stato fatto uscire per le invettive rivolte contro il titolare che si rifiutava di fornirgli altri alcolici. Proposto ricorso, la Suprema corte ha bocciato tutti i motivi presentati dall'imputato. Quanto alla questione di costituzionalità, i giudici di Piazza Cavour, richiamando una sentenza della Consulta (341/1994), hanno ricordato che «la plurioffensività del reato di oltraggio rende certamente ragionevole un trattamento sanzionatorio più grave di quello riservato all'ingiuria, in relazione alla protezione di un interesse che supera quello della persona fisica e in veste il prestigio e quindi il buon andamento della pubblica amministrazione».

Il reato di oltraggio

Con riguardo all'oltraggio, prosegue la Corte, «è sufficiente a integrare il reato la semplice possibilità che le espressioni lesive possano essere udite dai presenti, perché già la potenzialità può compromettere la prestazione del pubblico ufficiale, disturbato mentre compie un atto del suo ufficio - dall'avvertire condizioni potenzialmente lesive per lui e per la pubblica amministrazione della quale fa parte». In quest'ottica, prosegue la sentenza, «non è necessario che gli astanti sentano effettivamente le parole oltraggiose, bastando che abbiano la possibilità di udirle o, comunque, di rendersi conto del comportamento oltraggioso», in quanto «la presenza di astanti è condizione atta a rendere più impegnativa la prestazione del pubblico ufficiale».

Neppure è stato accolto l'ulteriore motivo sollevato dall'imputato secondo cui le espressioni offensive sarebbero state rivolte all'agente «non in quanto pubblico ufficiale ma in quanto persona, non contenendo riferimenti alla sua qualifica». Per i giudici infatti si tratta di «una artificiosa distinzione concettuale» che trascura il fatto che «le espressioni aggressive conseguirono all'intervento del finanziere nella sua veste di pubblico ufficiale già palesata all'imputato».

La minaccia

Infine, con riguardo alla qualificazione della minaccia come «grave», la Cassazione ha affermato che «non è necessario che la minaccia di morte sia circostanziata perché rilevano l'insieme delle condizioni concrete nelle quali è espressa». E che la minaccia di morte rivolta all'appuntato ed ai suoi familiari, proveniva da un soggetto che aveva «reiterato i suoi comportamenti aggressivi nonostante l'intervento del pubblico ufficiale e che potenziò la sua minaccia evidenziando che l'entità della pena che poteva derivargliene non lo dissuadeva». Inoltre, chiarisce ancora la sentenza, «l'apprezzamento della gravità della minaccia non necessariamente deve collegarsi allo specifico evento prefigurato (nella fattispecie la morte) ma è sufficiente che allarmi il soggetto passivo anche in vista di danni minori eppure gravi». Infine, conclude la Corte, «il fatto che il soggetto passivo sia in qualche misura esposto per la sua professione a condotte minatorie non lo rende impermeabile agli effetti psicologici delle stesse».

Da "Il Sole 24 ore" del 14/4/2016 che ringraziamo per la gentile concessione